

**CIRCOLARE N. 2/2018**

**del 17 gennaio 2018**

**OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2018**

La “Legge di Bilancio 2018”, Legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 e le sue disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2018.

Di seguito si dà una sintesi delle novità fiscali più rilevanti introdotte dalla Legge.

<p><b>Slittamento aumento Iva</b> (comma 2)</p>	<p>A differenza di quanto disposto dalla manovra correttiva (D.L. 50/2017) <b>le aliquote Iva restano invariate nel 2018</b>. Per i prossimi anni sono stati previsti i seguenti aumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attuale aliquota Iva del <b>10%</b> passerà all' 11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% dal 1° gennaio 2020;</li> <li>- l'attuale aliquota Iva del <b>22%</b> passerà all' 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% dal 1° gennaio 2020 e al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.</li> </ul>
<p><b>Bonus risparmio energetico</b> (comma 3)</p>	<p>È prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF e IRES del 65% sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.</p> <p>La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</p> <p>L'individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA avverrà ad opera di un D.M. di prossima emanazione.</p>
<p><b>Iper e super ammortamento</b> (commi 29-36)</p>	<p>Sono prorogate per l'anno 2018 le misure agevolative del super e iper ammortamento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>super ammortamento</b>, nel 2018, passa <b>dal 40% al 30%</b> e rimangono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;</li> <li>▪ l'<b>iper ammortamento</b> viene confermato nella misura del <b>150%</b>;</li> </ul>

CARNELUTTI.COM

**M I L A N O**

Via Principe Amedeo, 3  
20121 Milano  
Italia  
Tel: + 39 02 65585 1  
Fax: + 39 02 65585 585  
C. F. e P. IVA 12293530155

**N E W Y O R K**

551 Madison Avenue, New York  
NY 10022  
Tel: +1 212 391 4400  
Fax: +1 212 758 7802  
info@carnelutti.com

**R O M A**

Via Condotti, 91  
00187 Roma  
Italia  
Tel: + 39 06 69670 1  
Fax: + 39 06 69295 278

	<p>             ▪ è confermato, in misura pari al <b>40%</b>, anche il <b>super ammortamento relativo ai beni immateriali (software)</b> funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018. Tra i beni agevolabili, sono stati aggiunti all'allegato B alla legge n. 232/2016:         </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;</li> <li>2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;</li> <li>3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).</li> </ol> <p>             È possibile fruire delle suddette agevolazioni anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.         </p>
<p> <b>Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere</b>                  (commi 81-83)             </p>	<p>                 Si estende l'ambito applicativo dell'<b>affrancamento fiscale</b> (introdotto dall'art. 15, commi 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività, <b>anche alle operazioni su partecipate estere</b>, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al <b>16%</b>.             </p> <p>                 La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 ovvero, più precisamente, dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.             </p>
<p> <b>Fatturazione elettronica</b>                  (comma 909)             </p>	<p>                 Il nuovo obbligo di <b>fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA</b> e scatterà <b>dal 1° gennaio 2019</b>. In particolare il comma 909 prevede che, per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche - tramite il <i>Sistema di Interscambio</i> - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.             </p> <p>                 Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario.             </p> <p>                 In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, è previsto che i soggetti passivi IVA trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a             </p>

	<p>quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.</p> <p>L'emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.</p> <p>Con l'entrata in vigore dei suddetti adempimenti viene di conseguenza <u>abrogato l'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)</u>.</p>
<p><b>Abolizione scheda carburante</b> (comma 909)</p>	<p>Dal <b>1° luglio 2018 è abolita la scheda carburante</b>. Ai fini della deducibilità/detraibilità del costo del rifornimento, non sarà più ammesso il pagamento in contanti, ma solo con <b>carte elettroniche di pagamento</b> intestate al soggetto che esercita l'attività economica. A partire dalla medesima data gli acquisti di carburanti effettuati da soggetti passivi IVA saranno documentati da <b>fattura elettronica</b>. Sono esclusi dall'obbligo i soli acquisti effettuati al di fuori dell'attività d'impresa che saranno però tracciati mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici.</p>
<p><b>Slittamento entrata in vigore degli ISA</b> (comma 931)</p>	<p>La decorrenza della disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, saranno ancora applicati gli Studi di Settore.</p>
<p><b>Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione Iva</b> (comma 935)</p>	<p>È stata introdotta una sanzione amministrativa compresa fra €250 e €10.000 per il cessionario o committente, in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto in capo al cessionario/committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
<p><b>Gruppo Iva</b> (commi 984-985)</p>	<p>Sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina del gruppo Iva per le <u>operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le prestazioni di servizi senza corrispettivo si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti;</li> <li>- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione, ovvero di una sua sede estera, si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera, si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte;</li> <li>- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte; specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro nei confronti di una</li> </ul>

	<p>stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali; se le prestazioni sono effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni svolte senza corrispettivo.</li> </ul>
<p><b>Sospensione deleghe di pagamento</b> (comma 990)</p>	<p>L'Agenzia delle entrate può <b>sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24)</b> delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di controllare l'utilizzo del credito.</p>
<p><b>Interessi passivi</b> (commi 994-995)</p>	<p>Dal periodo di imposta 2017 <b>sono esclusi i dividendi provenienti da società controllate estere</b> dal risultato operativo lordo (<b>ROL</b>), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.</p>
<p><b>Stabile organizzazione</b> (comma 1010)</p>	<p>Viene modificato l'articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia <b>una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato</b>, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.</p> <p>Inoltre, è stata sostituita la lett. f) dell'art. 162 TUIR: rientra nel concetto di stabile organizzazione "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere" (in precedenza era "altro luogo di estrazione di risorse naturali").</p> <p>In aggiunta, è previsto che la "stabile organizzazione" <b>non comprende</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;</li> <li>b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;</li> <li>c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;</li> <li>d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;</li> <li>e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;</li> <li>f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.</li> </ol>

<p><b>Web Tax</b> (commi 1011-1016)</p>	<p>Viene istituita l'<b>imposta sulle transazioni digitali</b> relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia.</p> <p>Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.</p> <p>L'imposta si applica con l'aliquota del <b>3%</b> sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un <b>numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità</b>.</p> <p>L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni sopra indicato. Gli stessi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.</p> <p>L'imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo. Per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni dettate in ambito Iva.</p>
<p><b>Nuovi crediti di imposta</b></p>	<p>Di seguito alcuni dei crediti di imposti introdotti a partire dal periodo di imposta 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È istituito per il 2018 un credito di imposta pari al <b>40%</b> (fino a un importo massimo di €300.000) per le <b>spese di formazione del personale dipendente</b> nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0 (big data, cyber security, realtà aumentata, integrazione digitale dei processi aziendali etc.) e pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (commi 46-56);</li> <li>▪ È riconosciuto alle PMI un credito d'imposta del <b>50%</b> (fino a un importo massimo di €500.000) dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la <b>consulenza finalizzata all'ammissione alla quotazione</b> su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (commi 89-92);</li> <li>▪ A favore delle imprese che acquistano <b>prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste</b> provenienti dalla raccolta differenziata è riconosciuto, per gli anni 2018-2020, un credito di imposta pari al <b>36%</b> delle spese sostenute, fino a un importo massimo annuale di €20.000 (commi 96-99);</li> <li>▪ A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al <b>50%</b> delle erogazioni liberali in denaro (fino a un importo massimo di €40.000),</li> </ul>

	effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di <b>restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici</b> . (commi 363-366).
<b>Split payment 2018</b>	Si ricorda che per il 2018 i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di soggetti a cui si applica la disciplina dello split payment devono fare riferimento all'elenco già pubblicato dal Dipartimento Finanze in data 19 dicembre 2017 e consultabile alla seguente pagina web: <a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/">http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/</a> .

\*\*\*

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CARNELUTTI**  
**Studio Legale Associato**

**NOTA BENE** - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.